

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA-GIULIA


COMUNE DI LESTIZZA


PROVINCIA DI UDINE

VARIANTE N° 22 AL PRGC

COMMITTENTE:

Amministrazione Comunale di
LESTIZZA




IL PROGETTISTA
DOTT. ING. ANTONIO NONINO

R

Relazione

serie
-

versione	data	note	redatto	verificato
----------	------	------	---------	------------

A	DIC. 2013			
---	-----------	--	--	--

numero d'ordine
-

n° pratica
-

Dott ing. ANTONIO NONINO

Viale Baldasseria Bassa, 160 - 33100 UDINE

tel. 0432/294922 fax. 0432/504507

e-mail info@gruppo5.net

p IVA 01367100300 C.F. NNN NTN 54A07L843H



GRUPPO 5

INGEGNERIA
ARCHITETTURA
URBANISTICA

INDICE

Premessa.....	3
Caratteristica e iter procedurale di approvazione della variante.....	3
Contenuti della variante	4

Premessa

Il Comune di Lestizza è dotato di Piano Regolatore Generale comunale (PRGC) approvato con DPRG 072/Pres. del 04.03.1999. Ad esso sono seguite ventun varianti di varia entità, che hanno affrontato contingenze particolari e puntuali che nel corso degli anni si sono manifestate sul territorio. Tra esse la variante n. 9, di carattere generale, approvata con delibera del CC n. 26 del 12.05.2005 e confermata con DGR n. 0342/pres. del 04.10.2005, che rappresenta l'ultima revisione generale del PRGC e contestualmente l'adeguamento ai principali contenuti della LR 52/91, e la variante n. 16, di assestamento dei contenuti della variante generale, redatta per dare risposta principalmente a richieste di privati cittadini, approvata con delibera CC n. 37 del 08.06.2010 e confermata con DGR n. 224/pres. del 08.10.2010.

Di recente approvazione (deliberazione consigliere n. 09 del 24/05/2013, pubblicata sul BUR n° 31 del 31/07/2013) è da segnalare la variante n. 21, con la quale si è provveduto a reiterare i vincoli urbanistici che nel frattempo erano scaduti, essendo trascorsi i cinque anni di validità dall'entrata in vigore della variante generale n. 9 (27/10/2005).

Caratteristica e iter procedurale di approvazione della variante

La presente variante scaturisce da una precisa volontà della Giunta comunale che con "lettera di intenti" del 05 novembre 2013, indirizzata al Responsabile T.P.O. Area Tecnica – UFFICIO URBANISTICA, recepita con delibera di giunta n° 97 del 26 novembre 2013 "sentite le varie esigenze della popolazione", ha specificatamente indicato i conseguenti aspetti urbanistici che la variante deve affrontare, e che di seguito testualmente si riportano:

- *Riconsiderare i colori dei serramenti consentiti in zone omogenee A(0), B(0;1;2;3;4) e C ammettendo anche il colore "bianco";*
- *All'interno delle corti, gli immobili che non partecipino all'impianto storico urbanistico dei cortili e che non hanno valenze storico-architettoniche possono essere ridotti di consistenza e possono essere anche completamente demoliti. Comunque l'intervento edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale;*
- *Ammettere l'ampliamento in zone omogenee A(0), B(0;1;2;3;4) e C di tettoie, accessori e magazzini ad uso depositi già esistenti, nei limiti del solo Codice Civile e dell'indice di copertura del lotto di pertinenza;*
- *Ammettere accessori, depositi e pertinenze con coperture piane nelle zone omogenee A(0), B(1;2;3;4) e C;*
- *Ammettere nelle zone residenziali e nella zona degli orti recinzioni con materiali in laterizio, conglomerato ed in materiale metallico anche plastico e similari;*
- *Modificare il punto 9) dei "Criteri progettuali ed esecutivi da adottare per tutti gli edifici nelle zone A0" all'interno dell'art. 11 delle N.T.A. che cita: "L'eventuale impiego di materiali locali come ciottoli, pietra e mattoni deve corrispondere per tipi e modalità esecutive con quelli comunemente riscontrabili nella tradizione costruttiva locale" con la seguente dicitura: "L'eventuale impiego di materiali naturali locali come ciottolo e pietra e/o tradizionali in terracotta quali mattoni, tegole, piastrelle o spezzoni degli stessi, deve richiamare uno stile "rustico" anche se non perfettamente aderente alla tradizione costruttiva locale";*
- *Le insegne pubblicitarie e cartellonistiche dovranno rispettare i soli vincoli dettati dal nuovo Codice della Strada relativamente all'interferenza con i segnali stradali, senza limitazioni di ornato o caratteristiche tipologiche;*
- *Edificazione a confine dalle strade in tutte le zone residenziali per la realizzazione di accessori uso deposito, purché l'altezza massima non ecceda quella del muro di confine;*

- *Nelle zone omogenee agricole E (4;5;6) ammettere l'ampliamento di edifici produttivi aziendali, già esistenti alla data di approvazione della presente variante, ad una distanza minima di ml. 15 dalle zone residenziali;*

Per la redazione della variante non è stata necessaria l'assunzione delle direttive di cui al comma 8, dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 da parte del Consiglio comunale poiché i contenuti della stessa non incidono sugli obiettivi e sulle strategie individuate dal piano.

La variante rientra nella fattispecie delle "varianti non sostanziali" di cui all'art. 63, comma 5, lett. a) della L.R. 5/2007 ed è soggetta all'iter procedurale di approvazione indicato dall'art. 17 del DPR. 086/Pres./2008, in quanto essa rientra nelle condizioni previste alla lettera d) del comma 1 del citato art. 17.

Contenuti della variante

Tenuto conto dei contenuti dell'atto di indirizzo assunto dalla Giunta Comunale, la variante riguarda soltanto modifiche alle norme di attuazione del PRGC che di seguito si riportano.

Modifica n° 1

All'art. 11 – "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Criteri progettuali ed esecutivi da adottare per tutti gli edifici nelle zone A0", al punto 12, seconda riga, le parole "o grigio" sono sostituite con: "*grigio o bianco*".

Modifica n° 2

All'art. 11 – "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Categorie di intervento relative agli edifici siti in zona A0", dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"Indipendentemente dalla classificazione e dalle relative norme che seguono, all'interno delle corti, gli immobili che non partecipino all'impianto storico urbanistico dei cortili e che non hanno valenze storico-architettoniche, possono essere ridotti di consistenza e possono essere anche completamente demoliti. Comunque l'intervento edilizio deve rispettare le caratteristiche tipologiche delle vigenti norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale."

Modifiche n° 3

a) All'art. 11 – "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Indici e parametri urbanistici ed edilizi", è aggiunto il seguente punto:

"13 Indipendentemente dalla specifica categoria di intervento cui sono classificati i singoli edifici:

a) *le tettoie, gli accessori e i magazzini ad uso deposito, già esistenti, possono essere oggetto di ampliamento nel rispetto dei soli limiti delle norme del Codice Civile ~~e dell'indice di copertura del lotto di pertinenza~~; (modificato in aula)*

b) *gli accessori ad uso deposito, potranno essere costruiti sul muro di confine con la strada, purché l'altezza massima non ecceda quella del muro stesso."*

b) All'art. 12 – "Zona B1 di estensione del nucleo storico", alla fine del paragrafo "Parametri urbanistici ed edilizi", sono aggiunti i seguenti commi:

"Le tettoie, gli accessori e i magazzini ad uso deposito, già esistenti, possono essere oggetto di ampliamento nel rispetto dei soli limiti delle norme del Codice Civile e dell'indice di copertura del lotto di pertinenza."

Gli accessori ad uso deposito, potranno essere costruiti sul muro di confine con la strada, purché l'altezza massima non ecceda quella del muro stesso."

c) All'art. 13 – "Zona B2 dell'espansione spontanea", alla fine del paragrafo "Parametri urbanistici ed edilizi", sono aggiunti i seguenti commi:

"Le tettoie, gli accessori e i magazzini ad uso deposito, già esistenti, possono essere oggetto di ampliamento nel rispetto dei soli limiti delle norme del Codice Civile e dell'indice di copertura del lotto di pertinenza;

Per la realizzazione e modifica di accessori, depositi e pertinenze sono ammesse anche le coperture piane.

Gli accessori ad uso deposito, potranno essere costruiti sul muro di confine con la strada, purché l'altezza massima non ecceda quella del muro stesso."

d) All'art. 14 – "Zona C di espansione", alla fine dell'articolo, è aggiunto il seguente paragrafo:

"Accessori esistenti

Indipendentemente dalle norme del singolo piano attuativo:

a) *le tettoie, gli accessori e i magazzini ad uso deposito, già esistenti, possono essere oggetto di ampliamento nel rispetto dei soli limiti delle norme del Codice Civile e dell'indice di copertura del lotto di pertinenza;*

b) *per la realizzazione e modifica di accessori, depositi e pertinenze sono ammesse anche le coperture piane;*

c) *gli accessori ad uso deposito, potranno essere costruiti sul muro di confine con la strada, purché l'altezza massima non ecceda quella del muro stesso."*

Modifiche n° 4

a) All'art. 11 – "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Indici e parametri urbanistici ed edilizi", al punto 3, dopo la parola "siepi", sono aggiunte le seguenti: *"materiali in laterizio, conglomerato cementizio ed in materiale metallico anche plasticato e similari"*

b) All'art. 11 bis – "Zona Verde degli orti", l'ultimo comma *"I recinti verso zoccolo in muratura."* è così integrato: *"Sono inoltre ammessi recinti in materiali di laterizio, conglomerato cementizio ed in materiale metallico anche plasticato e similari."*

c) All'art. 12 – "Zona B1 di estensione del nucleo storico", al paragrafo "Recinzioni", alla seconda riga, dopo le parole *"sono ammesso recinzioni"*, sono aggiunte le seguenti: *"in materiali di laterizio, conglomerato cementizio ed in materiale metallico anche plasticato e similari,"*

d) All'art. 13 – "Zona B2 dell'espansione spontanea", al paragrafo "Parametri urbanistici ed edilizi", al penultimo comma *"Sui confini lateralitra confinanti"*, dopo le parole *"sono ammesso recinzioni"*, sono aggiunte le seguenti: *"in materiali di laterizio, conglomerato cementizio ed in materiale metallico anche plasticato e similari,"*

e) All'art. 14 – "Zona C di espansione", al paragrafo "Recinzioni", il testo è così integrato: *"Sono inoltre ammessi recinti in materiali di laterizio, conglomerato cementizio ed in materiale metallico anche plasticato e similari."*

Modifica n° 5

All'art. 11 – "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Criteri progettuali ed esecutivi da adottare per tutti gli edifici nelle zone A0", il punto 25), è sostituito con il seguente:

" 25) Per le insegne pubblicitarie e la cartellonistica, qualora propongano marchi commerciali depositati, o insegne riferite a particolari servizi di pubblico interesse (ad es. Farmacia, Banca, Assicurazione, Ufficio postale) non sono prescritte particolari norme di carattere tipologico e di materiali, essendo le stesse assoggettate alle sole norme del Nuovo Codice della strada." La superficie totale delle insegne non deve superare i m² 3 per le insegne complanari alla facciata e m² 1 per quelle perpendicolari alla facciata - (modificato in 2013)

Modifiche n° 6

a) All'art. 22 - "Zona E4 di interesse agricolo-paesaggistico", al paragrafo "Destinazioni d'uso", alla fine del testo è aggiunto il seguente comma:

"Gli edifici di cui al punto 2 del paragrafo "Parametri urbanistici ed edilizi" dell'art. 23, esistenti alla data di approvazione della variante n. 22 al PRGC, non destinati a stalla oppure ad allevamenti di animali (0 UBA), fermo restando il rispetto delle norme del presente articolo, possono essere ampliati purché posti ad una distanza minima di ml. 15 dalle zone residenziali."

b) All'art. 23 - "Zona E5 di preminente interesse agricolo", al paragrafo "Parametri urbanistici ed edilizi", dopo il comma "L'attuale distacco mitigare l'impatto visivo", è aggiunto il seguente comma:

"Gli edifici di cui al punto 2 esistenti alla data di approvazione della variante n. 22 al PRGC, non destinati a stalla oppure ad allevamenti di animali (0 UBA), fermo restando il rispetto degli altri parametri, possono essere ampliati purché posti ad una distanza minima di ml. 15 dalle zone residenziali."

Modifica n° 7

All'art. 11 - "Zona A0 di interesse ambientale", paragrafo "Criteri progettuali ed esecutivi da adottare per tutti gli edifici nelle zone A0", il punto 9), è sostituito con il seguente:

" 9) L'eventuale impiego di materiali naturali locali come ciottoli e pietra e/o tradizionali in terracotta quali mattoni, tegole, piastrelle o spezzoni degli stessi, deve richiamare uno stile "rustico" anche se non perfettamente aderente alla tradizione costruttiva locale."

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

COMUNE DI LESTIZZA

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N° 22**

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino in qualità di tecnico incaricato della redazione della variante in oggetto con la presente


CERTIFICA

che le modifiche apportate allo strumento urbanistico generale comunale non hanno per oggetto variazioni alla destinazione d'uso ed alle modalità d'intervento su beni immobili:

- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato;
- appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Regione;
- di competenza degli Enti di cui all'art. 63bis, comma 3 lettera g) della LR 5/2007;
- tutelati dal D.Lgs. 42/2004.

Udine, 09-12-2013

In fede
dott. ing. Antonio Nonino



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

- 00000 -

COMUNE DI LESTIZZA

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N° 22**

ASSEVERAZIONE

Art. 16, comma 4 e 6, della LR n° 16/2009


Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino, iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Udine al n° 1186 di posizione, in qualità di tecnico incaricato per la redazione della variante n° 22 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Lestizza,

ASSEVERA

che non si rende necessario il parere geologico di cui all'art. 16 della LR 16/2009, in quanto già reso in sede di approvazione della variante generale n. 9.

Udine, 09-12-2013

Il professionista incaricato
dott. ing. Antonio Nonino



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

- oo0oo -

COMUNE DI LESTIZZA

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N° 22**

ASSEVERAZIONE

Comma 9, art. 17 DPG 086/2008, art. 22 LR 5/2007

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Nonino, iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Udine al n° 1186 di posizione, in qualità di tecnico incaricato per la redazione della variante n° 22 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Lestizza;

visti i punti contenuti al comma 1 dell'art. 17 del DPG 086/Pres./2008;


considerato che la variante in esame rientra nei limiti richiamati alla lettera d) del citato comma 1 dell'art. 17 del DPG 086/Pres./2008,

ASSEVERA

che la citata variante allo strumento urbanistico generale è una variante NON sostanziale allo strumento di pianificazione, così come definita al comma 1 dell'art. 17 del DPG 086/Pres./2008.

Udine, 09-12-2013

Il professionista incaricato
dott. ing. Antonio Nonino



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

- 00000 -

COMUNE DI LESTIZZA

**PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N° 22**

RETE NATURA 2000

(zone SIC e ZPS)

Il sottoscritto ing. Antonio Nonino estensore della variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Lestizza,

visto il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica, approvato con DPR n. 357 del 08.09.1997,

visto l'elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 74/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria (SIC) proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000,

preso atto che il territorio del Comune di Lestizza (UD) non è interessato da siti afferenti a Rete Natura 2000, ovvero né da SIC né da ZPS, e che i siti più vicini sono il SIC IT 3320023 Magredi di Campoformido, nell'omonimo comune, e il SIC IT 3320026 Risorgive dello Stella che interessa i comuni di Bertiole, Codroipo, Talmassons e Rvignano,

DICHIARA

che le previsioni della Variante n. 22 al Piano Regolatore Generale Comunale di Lestizza non interessano e non hanno incidenza sui siti citati, e di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 03.04.2000.

Udine, 09-12-2013

Il progettista,
ing. Antonio Nonino

